

Comune di CLOZ

Provincia di Trento



REGOLAMENTO

**Per la concessione di finanziamenti
per lo sviluppo e la promozione
dell'attività sportiva
(art. 15 L.P. 16/7/90 n. 21)**



Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, ai sensi degli articoli 1 e 15 della L.P. 16/7/90, n. 21.

Art. 2

Il Comune di **CLOZ** utilizzerà a tale scopo i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonchè mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

Art. 3

I finanziamenti possono essere concessi ad Enti, Comitati ed Associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica, purchè abbiano la propria sede sociale nel territorio comunale.

Sono ammessi finanziamenti a Enti, Comitati e Associazioni a carattere sovra-comunale, purchè la loro attività copra anche il territorio comunale.



Art. 4

La domanda di contributi, redatta in carta legale e contenente tutti gli estremi di identificazione del richiedente, deve essere presentata agli Uffici Comunali entro il 31 maggio di ogni anno. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive di costo non superiore di lire 100.000.000, la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento, sempre comunque in data anteriore all'attivazione delle iniziative.

Art. 5

Per le spese di funzionamento, la domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale precedente, corredata da un consuntivo finanziario.

Nel caso di acquisti, la domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.

Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge.

Art. 6

La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento (art. 12 lettera a) sarà effettuata tenendo conto dell'attività svolta



dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica ed organizzativa, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva.

Il Comune provvederà a finanziare le spese di cui sopra utilizzando le somme assegnate dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché mezzi propri.

Art. 7

Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 12 lett. b) e all'art. 14 della L.P. 21/90, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. Si utilizzeranno in tal senso i fondi trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento con vincolo di destinazione, le somme assegnate attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, nonché mezzi propri.

Art. 8

I contributi per le spese di funzionamento saranno erogate in un'unica soluzione, nel mese di NOVEMBRE di ciascun anno.

I contributi per acquisti o spese straordinarie saranno erogati nel modo seguente:

- a) il 20%, ad avvenuto accertato acquisto od inizio dei lavori;
- b) il 40%, al raggiungimento del limite del 60% degli acquisti e/o dei lavori;
- c) il saldo, a presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate.

Nel caso di opere impiantistiche è necessario produrre il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato.



Gli adempimenti di cui sopra potranno essere curati dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 9

È istituita una Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive, con la stessa durata del Consiglio comunale che l'ha eletta.

Detta Commissione è composta nel modo seguente: *)

1) Il Sindaco o l'Assessore delegato competente;

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

La Commissione Comunale consultiva non viene istituita -

Comune con meno di 2000 abitanti e in cui operano meno di

5 associazioni.

*) La Commissione dovrà contenere almeno 2 dirigenti designati dalle Società sportive operanti nel Comune).



Art. 10

La Commissione di cui all'art. 9 deve esprimere il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti di cui al presente Regolamento nonché altri pareri richiesti in materia di attività sportive.

Art. 11

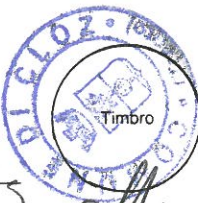
Per il primo anno, le domande di finanziamento potranno essere presentate entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 19.08.1991

con deliberazione N. 41

Il Consigliere designato
Floretta Giuseppe




Il Sindaco
Angeli Florio

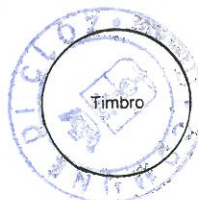


Il Segretario
Fondriest dr. Marco



Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 20.08.1991 al 28.08.1991 con/senza opposizioni.

Cloz addì 28.08.1991



Il Segretario



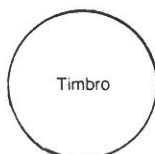
GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. _____

Trento, _____

Pubblicato, a termini dell'ar. 52 Il comma del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal _____ al _____

_____ addì _____



Il Segretario
